



COMUNE DI PEZZAZE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Fiscale 00840000178

www.comune.pezzaze.bs.it

Partita IVA 00581160983

REGOLAMENTO ALPI PASCOLIVE

ART. 01 – CONDIZIONI GENERALI

Il Comune di Pezzaze concede mediante asta pubblica, da tenersi con il metodo dell' **“offerta economicamente più vantaggiosa”** le sotto elencate Alpi Pascolive (malghe) di proprietà comunale alle condizioni previste dal presente Regolamento, dando atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Denominazione	Particella P.a	Foglio	Mappale	Superficie ha	n. Paghe
Gandina	16	1	8	3,3200	75
		1	7	0,1090	
		1	1parz.	100,4030	
		1	16	0,6660	
		1	33	Fabbricato	
Valle Faggi	17	1	18	48,2380	65
		1	27	3,4280	
		3	11	0,3490	
		2	1parz.	47,4430	
		1	32	Fabbr. Malga	
		2	74 - 75	Bassa Fabbricato	
Prato Nuovo	18	2	6	26,5140	90
		2	5	80,7990	
		2	72 – 73	Fabbricato	
		2	76 - 78	Fabbr.Malga alta	

ART. 02 OGGETTO DELLA CONCESSIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE MALGHE

Oggetto della concessione è la gestione delle sopra citate malghe appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune. Non si applicano le norme sui contratti agrari di cui alla Legge 203 del 1982.

Nonostante le misurazioni di cui all'art. 1, le Alpi pascolive, si intendono concesse a corpo e non a misura; di conseguenza il Comune viene sollevato da ogni responsabilità circa la superficie dell'Alpe qualora questa risultasse inferiore a quella indicata.

Art. 03 – CARICO PAGHE – DISCIPLINA DEL PASCOLO

regolamento

Il carico totale dell'alpe pascoliva non dovrà superare il numero di paghe per ognuno indicato e precisamente:

Bovini da latte

a) Gandina : paghe n. 75

b) Valle dei faggi: paghe n. 65

c) Pratonuovo : paghe n. 90

Il numero delle paghe potrà, nel corso degli anni, subire variazioni su indicazione di Regione Lombardia; il concessionario dovrà adeguarsi alle nuove indicazioni senza opposizione alcuna.

Per tutti bovini non da latte, le paghe vengono ridotte del 30% sul carico totale dell'alpe pascoliva.

I suini dovranno essere rinchiusi nelle apposite porcilaie o in appositi recinti separati dai bovini.

Per quanto riguarda la disciplina del pascolo in bosco e della custodia dello stesso, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Regionale.

ART. 04 CANONE ANNUO E CAUZIONE

Il canone, determinato all'atto dell'aggiudicazione, in relazione all'offerta resa in sede di gara, verrà aggiornato annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT.

E' prevista la possibilità per il concessionario di detrarre dal canone annuo l'importo di eventuali sostanziali miglioramenti, da concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale, da effettuare durante la durata del contratto, sia alle strutture che al cotico.

Approvato il verbale di aggiudicazione, entro e non oltre 15 giorni dall'espletamento della gara, il Comune e l'affidatario dovranno stipulare contratto di concessione.

All'aggiudicatario sarà richiesta, prima della stipula del contratto, una cauzione infruttifera o polizza fideiussoria, di importo pari ad una annualità, che verrà restituita alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili, e quindi al momento della verifica dei rapporti contrattuali.

ART. 05 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Concessionario dovrà pagare il canone annuo al Comune in due rate; la prima di importo pari a metà canone, entro il 31 luglio e la seconda a congruaglio dell'intero canone entro il 10 novembre di ciascun anno fino al termine della concessione. In caso di ritardo nel pagamento, il concessionario dovrà pagare gli interessi di mora nella misura del 2,5%.

ART. 06 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Alla procedura di gara sono ammessi gli allevatori così come definiti nell'art. 7.1 delle Linee guida di Regione Lombardia.

Art. 07 – GARANZIE

La concessione si intende fatta a rischio e pericolo del concessionario che è obbligato a corrispondere sempre l'intero canone senza riduzione per qualsiasi infortunio ordinario o straordinario che dovesse occorrere.

Il concessionario e' tenuto ad attivare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti.

La proprietà è sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività in malga da parte del concessionario o dei suoi dipendenti.

Art. 08 – REQUISITI IGENICO SANITARI

Il bestiame non potrà accedere al pascolo montano senza i prescritti certificati sanitari previsti dalla legge. In mancanza dei requisiti, il bestiame non sarà ammesso all'alpeggio e le spese correlate all'intervento saranno ad esclusivo carico del concessionario.

E' vietato monticare capi affetti da malattie contagiose di qualsiasi genere. Se tali malattie si dovessero sviluppare durante l'alpeggio, il conduttore dovrà denunciare immediatamente il fatto al Sindaco, e dovrà adempiere, nell'immediato, a quanto verrà prescritto dall'Autorità sanitaria.

Le zone di stoccaggio e lavorazione del latte, dovranno rispettare le vigenti norme igienicosanitaria.

Art. 09 – PERIODO DI MONTICAZIONE

Il periodo di monticazione è previsto dal 15 Maggio al 15 Settembre, salvo l'applicazione di quanto predisposto dalle prescrizioni di Polizia Forestale della Provincia di Brescia, e comunque non oltre il 30 settembre.

ART. 10 – DURATA DEL CONTRATTO

In osservanza a quanto previsto dall'art. 52 della Legge 03 maggio 1982, n. 203, la durata della concessione viene prevista per un minimo di anni 6 (sei), decorrenti dal 15 Maggio di ogni anno.

Il contratto potrà essere rinnovato in via espressa; non potranno essere concessi più di due rinnovi.

In caso di oggettive e dimostrate difficoltà nella gestione, il concessionario potrà recedere dal contratto. Il recesso avrà effetto solo se comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale.

La sub concessione è vietata.

ART. 11 – REVOCA DELLA CONCESSIONE.

Qualora si verificassero gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario, il Comune può revocare la concessione. Costituiscono comunque motivo di revoca i seguenti casi:

- il mancato pagamento del canone;
- gravi carenze riscontrabili nella razionale utilizzazione del fondo e nella gestione delle strutture e delle attrezzature dell'Alpe,
- instaurazione di rapporti di sub-concessione.

In caso di mancato pagamento del canone, qualora il conduttore moroso o inadempiente sani tali pendenze entro 3 (tre) mesi dall'invio del sollecito di pagamento, il Comune non darà luogo alla rescissione dello stesso;

ART. 12 – CONSEGNA DEL PASCOLO.

Stipulato e sottoscritto fra le parti il contratto di concessione, si procederà a redigere il Verbale di consegna del pascolo, alla presenza di un funzionario delegato dal Comune proprietario dell'Alpe e dal concessionario o di una persona di sua nomina.

Se il concessionario non si presenta nel giorno prefissato, la consegna sarà comunque effettuata e ritenuta valida a tutti gli effetti.

Rilievi a cadenza annuale, verranno effettuati a cura dell'Ente proprietario per verificare il regolare svolgimento delle opere previste nel verbale di consegna e, se il caso, con l'assenso del conduttore, integrate o modificate.

ART. 13 RICONSEGNA DEL PASCOLO

Alla scadenza dell'annuale periodo di monticazione di cui all'art. 9, il funzionario delegato dal Comune, il concessionario e/o una persona di sua nomina provvederanno alla riconsegna del pascolo; in tale occasione verranno verificati lo stato d'uso dei fabbricati e del cotico, le eventuali opere di miglioramento realizzate, i lavori concordati e contemplati tra le parti da realizzarsi nel periodo di durata della concessione, nonché tutte le restanti norme previste nel presente Regolamento.

ART. 14 CARICO MASSIMO DELLA MALGA

L'aggiudicatario dovrà garantire il carico delle Alpi Pascolive di cui all'art. 1 nei limiti della potenzialità propria di ciascuna di esse; a tal fine, potrà condurre alla monticazione anche ovini, tenendo presente che questi ultimi, rispetto ai bovini, avranno una valenza di 4 (quattro) ad 1 (uno).

L'aggiudicatario si intende altresì autorizzato a tenere in custodia, presso l'Alpe che gli viene assegnata, anche il bestiame di eventuali terzi, ma, in questo caso, dovrà dare precedenza alle richieste dei residenti nel Comune di Pezzaze. Per quanto riguarda la disciplina del pascolo in bosco e la custodia dello stesso, si rimanda a quanto previsto dalla Legge Regionale 31/2008.

ART. 15 MIGLIORIE DELL'ALPE

Il Concessionario dovrà migliorare e non deteriorare l'area pascoliva; saranno a suo carico:

- a) La ripulitura dei cespugli mediante estirpo dei cespugli stessi;
- b) La ripulitura dei sassi (spietramento) mediante raccolta degli stessi che dovranno poi essere ammuccati e portati possibilmente dove non vi è produzione erbosa.

I sassi dovranno servire per la costruzione dei muri divisionali; potranno essere portati lungo il perimetro dei pascoli e dove necessiterà, e si impiegheranno per costruzioni o per consolidare frane. Solo in casi eccezionali si faranno cumuli.

Dopo lo spietramento e il decespugliamento, la superficie deve essere abbondantemente cosparsa di letame.

- c) Nei tratti infestati da flora ammoniacale, il concessionario dovrà praticare l'estirpamento delle radici eseguendo i lavori di trasformazione del terreno in prato e per tale operazione dovranno essere usate sementi appropriate.

Su tutta la superficie a flora ammoniacale si praticheranno ripetute falciature anticipate, al fine di impedire il rinnovamento di detta flora mediante seminazione naturale.

Il concessionario è fatto obbligo di mantenere in buono stato ed a sue spese le strade di accesso all'Alpe, alle casine, alle casere, alle strutture di abbeveraggio ed a qualunque altro manufatto presente in malga. In particolare, gli è fatto obbligo di puntellare i tetti per prevenire i danni da neve, di svuotare e pulire a fine stagione gli abbeveratoi e di convogliare l'acqua degli acquedotti negli appositi scarichi per evitare i danni da gelo. Per danni indipendenti dalla volontà del conduttore, come incendi, uragani, nubifragi e valanghe, il Comune si farà carico delle spese, purché l'aggiudicatario invii una pronta segnalazione scritta all'Ente.

Durante il periodo di monticazione, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli stabili, a meno che non vengano tempestivamente indicati eventuali responsabili o non si provi la propria estraneità ai fatti. E' assolutamente vietato alterare e rimuovere i termini, le opere e/o le siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti in malga.

Art. 16 – (ONERI PER LA PROPRIETA')

Alla proprietà spetta il compito di realizzare miglioramenti, sistemazioni e interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, della viabilità di accesso e opere di approvvigionamento idrico.

Il contratto conterrà espressa rinuncia dell'aggiudicatario ad ogni indennizzo per l'arredamento o quant'altro sia legato alla concessione, e quindi, alla scadenza di ogni periodo annuale di pascolo, l'aggiudicatario dovrà lasciare completamente libero quanto dato in concessione, consegnando le chiavi al responsabile dell'Ente proprietario attraverso la redazione di un verbale di riconsegna.

Anche la consegna del pascolo montano avverrà alla presenza di un delegato del Comune proprietario dell'alpe e dal concessionario, prima che si apra la stagione dell'alpeggio.

Art. 17 – USO DEI FABBRICATI E DEL PASCOLO

Il concessionario è obbligato a mantenere in buono stato di godimento i fabbricati e qualunque altro manufatto in conformità alle consuetudini locali ed alle disposizioni del codice civile.

Durante il periodo di monticazione il concessionario è responsabile di tutti i danni che venissero cagionati agli stabili dati in concessione a meno che non indichi tempestivamente gli eventuali responsabili e non si provi la propria estraneità ai fatti. Il concessionario è responsabile anche dei danni cagionati dalle persone che agiscono per suo conto, sia nella custodia degli animali che in qualsiasi altra circostanza.

Art. 18 – UTILIZZO DEL PASCOLO

Sull'alpe devono rimanere permanentemente dei custodi. Il custode dovrà preoccuparsi di attuare uno sfruttamento razionale del cotico, al fine di evitare che venga sciupato il foraggio.

A tale scopo, il pascolo dovrà essere suddiviso in sezioni predeterminate e calcolate in modo che soddisfino le esigenze nutritive del bestiame e non comportino residui o sciupii di pascolamento. I custodi, inoltre, devono evitare che il bestiame vada a pascolare sconfinando in terreni non assegnati alla malga.

Una zona scelta nella prossimità del fabbricato dovrà essere riservata per il pascolo delle mandrie nelle giornate piovose ed un'altra, nei limiti del possibile, potrà essere falciata per produrre fieno quale integratore della razione alimentare nei primi ed ultimi giorni della monticazione e dovrà servire di scorta per i giorni burrascosi quando non fosse possibile condurre il bestiame al pascolo, ovvero per il bestiame malato o deperito e per le mucche in gravidanza.

Qualora non esistessero strutture fisse per la delimitazione delle sezioni pascolive, il concessionario potrà provvedere con recinzioni mobili elettrificate.

E' vietato utilizzare fili spinati, anche solo temporaneamente, per la delimitazione delle aree o per il contenimento del bestiame.

Art. 19 – INADEMPIENZE

L'aggiudicatario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute durante la monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente Regolamento, sia per la violazione delle norme di cui alla L.R. 80/89 e L.R. 31/2008".

Art. 20 – COMPUTO AMMENDE

Per le violazioni delle norme prescritte dal presente Regolamento, verrà applicata un'ammenda da stabilirsi di volta in volta dal Comune.

Nelle visite di ricognizione, annualmente compiute dal personale comunale dopo l'esercizio del pascolo, verranno conteggiate le eventuali penalità.

Art. 21 – NORME FORESTALI

Il legname necessario alla conduzione dell'Alpe, verrà assegnato al concessionario nei limiti consentiti dal bosco presente e dall'eventuale Piano di Assestamento Forestale. Egli non potrà utilizzare altri prodotti forestali all'infuori di quelli assegnatigli e la concessione sarà gratuita.

Il gestore è ritenuto direttamente responsabile di qualsiasi danno che potrà essere eventualmente arrecato alle piante radicate nei boschi situati entro i confini della malga; tali boschi verranno regolarmente consegnati all'atto della concessione.

Art. 22 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti aventi ad oggetto l'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Brescia.

Art. 23 – CLAUSOLE PARTICOLARI

- a) in caso di presenza di capanni da caccia, il concessionario della malga dovrà, nel periodo estivo, dare la possibilità all'affittuario del capanno di accedere allo stesso per effettuare le relative manutenzioni; inoltre il concessionario non potrà impedire o rendere difficile l'esercizio della caccia stessa.
- b) qualora la malga sia attraversata da una strada agro-silvo-pastorale, la stessa potrà essere utilizzata da chi sia in possesso della necessaria autorizzazione comunale.

ART. 24 – SPESE DI REGISTRAZIONE .

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione ed alle operazioni di consegna e riconsegna dell'Alpe Pascoliva, sono a carico del concessionario.

Art. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente Regolamento, si fa riferimento al contratto ed alle norme vigenti in materia.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento .